



COMUNE DI COLLEPASSO

PROVINCIA DI LECCE
www.comunedicollepasso.gov

ORDINANZA N. 14 / 2013

**OGGETTO: DIVIETO DISTRIBUZIONE VOLANTINI, MANIFESTI
O ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO.**

IL SINDACO

Premesso che:

- La diffusione della pubblicità tramite volantini, depliant, opuscoli e manifesti nelle vie, nelle piazze ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché nei portoni e negli androni delle abitazioni private e sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture causa un'ingente quantità di rifiuti con degrado dell'igiene e del decoro della città;
- E' uso apporre, all'ingresso delle abitazioni, palazzi condominiali, cassette aperte per la distribuzione cumulativa di volantini pubblicitari che ne consentono la visione ed il prelievo occasionale anche a passanti i quali, una volta letti, spesso li gettano per strada producendo rifiuti;
- Il getto di tali carte determina oltre all'inquinamento del suolo anche ingenti spese per l'amministrazione che impegna uomini e mezzi per la loro raccolta, che spesso risulta vana a causa di vento o pioggia;
- Spesso tali carte, trasportate dalla pioggia vanno ad intasare ed occludere le caditoie stradali, con gravissime conseguenze per il mancato deflusso delle acque piovane.

CONSIDERATO

Che l'A. C. è fortemente impegnata nel perseguimento della tutela dell'ambiente e del decoro urbano, nonché della salvaguardia dell'igiene pubblica compromessa dallo svolazzante materiale pubblicitario contaminato da rifiuti stradali, deiezioni canine ecc.;

RITENUTO

Di dover regolamentare l'attività di distribuzione del materiale pubblicitario sul territorio comunale;

Visto il Decreto Legislativo n. 507 del 15.01.1993;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006;

Visto Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 e s.m.. – Testo Unico Enti Locali;

Attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge

ORDINA

1. **E' fatto divieto** agli esercenti di attività economiche **di effettuare**, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi nonché su qualsiasi altro supporto murale o strutturale;
2. **E' fatto divieto di distribuire** su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
3. **E' fatto divieto di distribuire**, su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto in prossimità degli incroci;
4. **E' fatto divieto di lanciare**, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni-sconto, biglietti omaggio e materiale similare;
5. **Non è vietata, se svolta secondo le previsioni di legge**, la distribuzione di depliant commerciali ed il recapito di corrispondenza "non indirizzata" "porta a porta" intesa esclusivamente quale deposito nella cassetta della posta di questi ultimi, laddove le cassette postali siano ubicate all'esterno degli immobili, la distribuzione potrà avvenire solo ove tali cassette siano chiuse da ogni lato e dotate di serratura, non devono essere asportabili da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse;

6. Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio dovranno segnalare almeno tre giorni prima al Comando di P.M. ed all' ufficio Tributi del Comune di Collepasso, la data di inizio delle operazioni e l'itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini;
7. L'autorizzazione per l'effettuazione del volantinaggio si intende rilasciata solo a seguito del pagamento dell'imposta comunale di pubblicità;
8. In occasioni di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrino interessati.

AVVERTE

che le sanzioni pecuniarie previste per i trasgressori della presente ordinanza, sono:

- a) per le aziende commissionarie: sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,64 (Euro cinquantuno,64) a € 516,45 (Euro cinquecentosedici/45) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
- b) per il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti: sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,82 (Euro venticinque/82) a € 258,22 (Euro duecentocinquantaotto/22) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.

I trasgressori del suddetto obbligo saranno ammessi al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 681/81, da effettuarsi entro 60gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo pubblicazione: sul sito internet del Comune di Collepasso, Albo Pretorio, Avviso Pubblico.

Che è demandato al Settore Attività Produttive l'onere di dare la massima diffusione della presente Ordinanza presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale.

Gli Agenti di Polizia Municipale del Comune di Collepasso, sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

INFORMA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della legge n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR Puglia – entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nei termini e nei modi previsti dall'art. 20 e seguenti della Legge 06.12.1971 n. 1034, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al capo dello Stato (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovessero risultare in contrasto con essa.

Dalla Residenza Municipale 23 maggio 2013

IL SINDACO
Dott. Paolo MENOZZI